

Tassa servizio raccolta rifiuti - TARI

Sommario

<i>Presupposto</i>	<i>2</i>
<i>Ambito soggettivo.....</i>	<i>3</i>
<i>Aspetto oggettivo</i>	<i>4</i>
<i>La tariffa</i>	<i>4</i>
<i>Il principio UE di “chi inquina paga”</i>	<i>5</i>
<i>Tariffe corrispettive</i>	<i>6</i>
<i>I nuovi piani finanziari dei Comuni</i>	<i>6</i>
<i>Riduzioni ed esenzioni</i>	<i>7</i>
<i>Pensionati non residenti</i>	<i>9</i>
<i>Bonus sociale TARI</i>	<i>9</i>
<i>Occupazione temporanea di aree pubbliche</i>	<i>9</i>
<i>Dichiarazione e versamento</i>	<i>10</i>
<i>Per concludere</i>	<i>10</i>

La TARI è una tassa comunale dovuta dai soggetti che utilizzano un immobile a qualunque titolo. Essa coinvolge non solo i locali ma anche le aree che possano essere suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Con questo intervento si cercherà di analizzare gli aspetti soggettivi ed oggettivi che sono generatori del tributo.

A dire il vero essa ha avuto un'evoluzione normativa che gli ha addirittura cambiato nome nel tempo.

In maniera sintetica proviamo a ricostruirne la storia:

- D.Lgs. 507/1993: dal 1993 vede la luce la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU);
- D.Lgs. 22/1997: viene istituita la tariffa di igiene ambientale (TIA). La prima versione della TIA, detta anche TIA1 o TIA Ronchi, dal nome del Decreto che l'ha istituita avrebbe dovuto sostituire progressivamente la TARSU. Quest'ultima restava comunque applicabile per un periodo transitorio, durato a lungo grazie a numerose proroghe. Alcuni Comuni italiani si sono adeguati all'introduzione della TIA, disciplinandone la riscossione tramite specifici regolamenti. Altri hanno continuato ad applicare la TARSU sino alla fine del periodo transitorio;
- D.Lgs. 156/2006: Introduzione della TIA ambiente denominata TIA2;
- DL 201/2011: viene istituita la TARES, in vigore dall'1.1.2013, con contestuale abolizione delle precedenti forme del tributo (TARSU, TIA1 e TIA2). Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, la TARES, prevedeva la copertura sia dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, sia dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni;
- Articolo 1, comma 641 e seguenti della L. 147/2013: vede la luce la TARI, che sostituisce la TARES, pur richiamandone in larga parte la disciplina. La disciplina della TARI fa riferimento al principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva UE 2008/98/CE. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo.

Vista la storia giuridica e di denominazione, vediamo ora di entrare nel merito della TARI.

Presupposto

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali, individuate dall'articolo 1117 c.c., che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La TARI non riguarda i rifiuti speciali. Infatti, il comma 649 dell'articolo 1 della L. 147/2013, prevede che nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di

quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per luogo di produzione di rifiuti speciali si intende esclusivamente l'area o le aree le cui superfici sono strutturate e destinate alla formazione in maniera ordinaria e prevalente dei rifiuti stessi, quali le aree di produzione industriale, laboratori, specifici reparti di strutture sanitarie, ecc.. Diversamente, sono soggette alla TARI le aree nelle quali si ha una occasionale e accidentale dispersione di parte di detti rifiuti, quali possono essere le aree di movimentazione dei materiali, magazzini, ecc..

In ogni caso, i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti, nonché le aree scoperte che danno luogo alla produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non tassabili, ove siano asserviti al processo produttivo, sono esclusi dall'ambito applicativo della TARI (Ris. MEF 9/12/2014 n. 2/DF).

Sull'argomento, si veda anche la Risposta dell'Agenzia delle Entrate alla stampa specializzata del 28/1/2021 n. 12 la quale afferma che per definire correttamente il perimetro di applicazione della TARI per le attività industriali è necessario individuare le superfici che producono rifiuti speciali e quelle che, invece, producono rifiuti urbani. Possono considerarsi produttive di rifiuti speciali le superfici di lavorazione industriale, le quali, conseguentemente, sono escluse dall'applicazione della TARI.

A norma dell'articolo 1, comma 649, della L. 147/2013 devono inoltre escludersi le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali.

È dovuta, invece, la TARI, sia per la quota fissa che per quella variabile, in riferimento alle superfici produttive di rifiuti urbani, come, ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini, non essendo funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali.

Ambito soggettivo

Nel comma 642 il Legislatore ha individuato i soggetti passivi. Infatti la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani, indipendentemente dall'uso che ne viene fatto.

Merita rilevare che in presenza di più possessori o detentori, ciascuno di loro è tenuto in solido all'obbligazione tributaria.

Qualora si realizzi una detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La previsione derogatoria è contenuta nel comma 643. Per esempio, nel caso delle locazioni brevi (sono tali quelle locazioni di durata non

superiore a 30 giorni), la TARI è dovuta dal titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Nel caso invece di contratto di locazione a uso abitativo regolato dalla L. 431/1998, la TARI è a carico del conduttore.

Altra situazione coinvolge i locali in multiproprietà e quelli dei centri commerciali integrati dove il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune.

Aspetto oggettivo

Un ulteriore aspetto riguarda la determinazione delle aree su cui è dovuta la TARI. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 riguardante le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 138/98, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

Il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può svolgere l'attività di accertamento considerando come superficie assoggettabile a TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 138/98. Il criterio della superficie catastale vale per tutte le unità immobiliari:

- per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano;
- per le unità immobiliari diverse da quelle ordinarie.

La superficie catastale è riportata sulle visure delle unità immobiliari censite nelle categorie A, B e C.

La tariffa

La norma di riferimento è il comma 650, il quale prevede che la TARI sia corrisposta in base ad una tariffa commisurata ad anno solare. Per ogni anno solare corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.

Gli enti locali stabiliscono le tariffe entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione, con deliberazione che ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di

mancata approvazione del bilancio si genera una proroga automatica della tariffa dell'anno precedente.

In particolare, il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri individuati con il regolamento di cui al DPR 158/1999, dove:

- l'articolo 2 prevede che la tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- ai sensi dell'articolo 3, sulla base della tariffa di riferimento, gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. La tariffa è composta da
 - una parte fissa, determinata in relazione alle corrispondenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti;
 - una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- l'articolo 4 prevede che la tariffa sia articolata nelle fasce di
 - utenza domestica;
 - e utenza non domestica.

Come precisato nella Circolare del MEF 20/11/2017, n. 1/DF, nell'utenza domestica devono comprendersi sia le superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze.

Il principio UE di “chi inquina paga”

Il Comune, in alternativa ai criteri di cui sopra e nel rispetto del principio “chi inquina paga” sancito nell'art. 14 della Direttiva UE 2008/98/CE, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Nelle more della revisione del regolamento per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui al DPR 158/99, il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b Allegato 1 al DPR 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi

ivi indicati del 50%. Ai sensi del comma 652 (articolo 1, L. 147/2013), il Comune può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo Allegato 1.

In ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, compresi anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche, ed esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Tariffe corrispettive

Altra particolarità riguarda quei Comuni che hanno già realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico ai sensi del DM 24/4/2017, i quali possono prevedere, ai sensi del comma 668 della L. 147/2013, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.

La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

I nuovi piani finanziari dei Comuni

Il comma 653 dell'articolo 1 della L. 147/2013 stabilisce che, nella predisposizione del piano finanziario i Comuni devono tenere conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard. Tale previsione è decorsa dall'anno 2018.

Il Ministero delle Finanze ha emanato le Linee Guida 8/2/2018 e, poi, con la Deliberazione ARERA 31/10/2019 n. 443, aggiornata con la delibera n. 363/2021, sono stati definiti i criteri di calcolo e il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).

Le linee guida sono state poi aggiornate dal MEF con:

- le Linee guida 29/12/2020;
- le Linee Guida 9/5/2023;
- le Linee Guida 12/1/2024, valevoli per il biennio 2024-2025.

Il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due grandezze:

- il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti;
- le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal servizio.

In particolare, il "costo standard" di gestione di una tonnellata di rifiuti è calcolato sulla base di un modello statistico di regressione che mette in relazione i costi osservati in un ampio campione rappresentativo di comuni con le rispettive variabili gestionali e di contesto che influiscono sul costo stesso. Al costo medio nazionale di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti, individuato in euro 130,45, ogni comune deve aggiungere i differenziali di costo relativi alle seguenti componenti:

- a) componenti fisse non modificabili dal comune:
 - cluster o gruppo omogeneo di appartenenza del comune;
 - fattori di contesto del comune;
 - economie/diseconomie di scala;
- b) componenti relative alla dotazione impiantistica regionale
 - numero e la tipologia degli impianti regionali;
 - percentuale di rifiuti urbani trattati e smaltiti negli impianti regionali;
- c) componenti specifiche del comune:
 - percentuale di raccolta differenziata;
 - distanza in km fra il comune e gli impianti;
 - forma di gestione;
 - modalità di raccolta.

L'articolo 3, comma 5-quinquies del DL 228/2021 prevede che, decorrere dall'anno 2022, i comuni possono approvare entro il termine del 30 aprile di ciascun anno:

- i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- le tariffe;
- i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, slitta anche il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, termine che coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.

In caso invece di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione (in quanto approvato prima del 30 aprile), il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

Riduzioni ed esenzioni

Ogni previsione impositiva contiene delle deroghe. Queste possono avere natura obbligatoria o natura facoltativa. Le deroghe facoltative dovranno essere contemplate nel regolamento comunale.

Per quanto riguarda le deroghe di natura obbligatoria, esse sono contenute nelle seguenti disposizioni:

- articolo 1, comma 649, 2° periodo, L. 147/2013: contenente le riduzioni della quota variabile proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, disciplinate dal comune con proprio regolamento;
- articolo 1, comma 656, L. 147/2013: che stabilisce una riduzione nel caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione del servizio in grave

violazione della disciplina di riferimento o di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente: la TARI è dovuta nella misura massima del 20%;

- articolo 1, comma 657, L. 147/2013: dove viene individuata una riduzione per le zone in cui non è effettuata la raccolta. In tal caso la TARI è dovuta nella misura massima del 40%, secondo quanto stabilito dal comune che può anche graduare la tariffa in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita;
- articolo 1, comma 48, L. 178/2020: che prevede riduzioni per i soggetti titolari di pensione non residenti;
- articolo 5, comma 2-bis e 2-ter DL 146/2021 inerente le esenzioni per immobili della Santa Sede. In questi casi la TARI non è dovuta per gli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11/2/1929, reso esecutivo dalla legge 27/5/1929, n. 810. Tale disposizione si applica per i periodi d'imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento del tributo nonché ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.

Le esenzioni facoltative che dovranno essere contenute nel regolamento comunale sono:

- articolo 1, comma 659, L. 147/2013, che riguarda le esenzioni e riduzioni in favore delle specifiche fattispecie individuate dalla legge, che, in quanto connesse a una minore attitudine a produrre rifiuti, danno luogo a un minor gettito da inserire tra i costi del piano finanziario; tali fattispecie sono:
 - o abitazioni con unico occupante;
 - o abitazioni e locali per uso stagionale; è onere del contribuente comprovare e documentare adeguatamente di avere diritto ad esenzioni o riduzioni in ragione del carattere stagionale della attività sulla scorta delle previsioni regolamentari del Comune;
 - o abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - o fabbricati rurali a uso abitativo;
 - o attività di prevenzione nella produzione di rifiuti (in particolare: utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio domestico), commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti;
- articolo 1, comma 660, L. 147/2013, in tema di esenzioni e riduzioni in favore di ulteriori fattispecie ritenute dall'ente locale meritevoli di tutela, a prescindere da una minore produttività di rifiuti delle utenze; in tali ipotesi, il comune deve finanziare la misura facendo ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune e diverse, quindi, dai proventi del tributo.

Pensionati non residenti

Nel paragrafo sulle esenzioni e riduzioni si è accennato della situazione dei pensionati non residente. Con l'articolo 1, comma 48 della L. 178 del 2020, il Legislatore ha previsto una riduzione della tassa sui rifiuti per un solo immobile che, però, deve avere le seguenti caratteristiche:

- si tratti di immobile a uso abitativo, non locato o dato in comodato d'uso;
- sia posseduto in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti che abbiano i seguenti requisiti:
 - ✓ non residenti nel territorio dello Stato;
 - ✓ titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

La riduzione è stata prevista a decorre dall'anno 2021.

In relazione a tali immobili, la tassa sui rifiuti avente natura di tributo ai sensi dell'articolo 1, comma 639 della L. 147/2013 oppure la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo ove applicata in sua vece ai sensi dell'articolo 1, comma 668 della L. 147/2013, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Per completezza si ricorda che per tali immobili è altresì prevista l'applicazione dell'IMU nella misura del 50%.

Bonus sociale TARI

Con DPCM 21 gennaio 2025 è stato adottato il regolamento che definisce i principi e criteri per la gestione del bonus sociale TARI, il quale consente a determinate famiglie di beneficiare di riduzioni sulla tassa sui rifiuti. Il provvedimento è in vigore dal 28.3.2025. Le modalità operative per la concessione delle agevolazioni sono stabilite da ARERA.

Il bonus sociale per i rifiuti prevede una riduzione del 25% sulla tassa rifiuti (TARI) o sulla tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, ed è destinato agli utenti domestici con ISEE non superiore a:

- ✓ 9.530 euro;
- ✓ elevato a 20.000 euro per famiglie con almeno quattro figli a carico.

Occupazione temporanea di aree pubbliche

Altra previsione particolare riguarda la TARI dovuta per l'occupazione temporanea di aree pubbliche. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati agli urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, i Comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche.

Per tutto quanto non previsto in modo specifico, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

Dichiarazione e versamento

Essendo la TARI commisurata alle superfici si rende necessaria la presentazione di una dichiarazione. Come regola generale, il termine di presentazione della dichiarazione TARI è fissato al 30 giugno. Sarà comunque necessario verificare se il regolamento comunale prevede un termine diverso. Si veda a tal proposito la Risoluzione del MEF 6/8/2019 n. 2/DF.

Qualora fosse già stata presentata una dichiarazione ai fini delle precedenti tasse sui rifiuti (TARSU, TIA1, TIA2, TARES), essa rimane valida anche per la TARI.

In tema di scadenze di pagamento la norma demanda ai Comuni la definizione dei termini entro i quali pagare. Il comma 688 dell'articolo 1 della L. 147/2023 stabilisce che i Comuni devono prevedere un pagamento rateale in almeno due rate semestrali. In ogni caso, almeno una rata deve essere fissata in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle delibere tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre. Si veda a tal proposito la Circolare del MEF 22/11/2019, n. 2/DF.

Per concludere

Come si è potuto vedere, la TARI richiede sempre e comunque una analisi del regolamento comunale in modo da rinvenire eventuali regole particolari riferite alle esenzioni o riduzioni ed ai termini di pagamento.

È sicuramente criticabile questo sistema che può rinvenire trattamenti diversi per soggetti che hanno immobili in differenti comuni. Altra critica è legata ai termini di versamento che, come si è visto, possono essere diversificati da comune a comune.

Insomma, come sempre accade nel nostro Paese, per essere cittadini modello si devono “sudare sette camice”.